

Al Cons.
Capogruppo di opposizione
Consiglio Comunale di
Poggio Sannita
C.so Umberto I, 72
86086 POGGIO SANNITA (IS)

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al diritto di accesso dei consiglieri comunali ai tabulati telefonici.

In seguito ad un'annosa vertenza, tuttora non risolta, in corso tra consiglieri comunali di opposizione e sindaco del Comune di Poggio Sannita relativamente all'accesso ai tabulati telefonici degli uffici comunali, questa Commissione si era già pronunciata per ben due volte (cfr pareri plenum del 14.12.2010 e del 6.4.11), affermando - in particolare - che il Sindaco era tenuto a consentire ai consiglieri comunali l'accesso ai citati tabulati sempre che fossero in possesso dell'ente, circostanza di cui non v'era alcun riscontro certo negli atti.

Recentemente, con la nota del 29 febbraio u.s., il consigliere istante ha segnalato che il Sindaco - diversamente da quanto riferito in precedenza - aveva ammesso di essere in possesso dei tabulati telefonici richiesti ma di non poterli mostrare ai consiglieri sino al pronunciamento del garante della privacy e della locale Prefettura, interpellati sulla vicenda.

Tanto premesso, viene chiesto a questa Commissione di riconsiderare il parere formulato lo scorso 6 aprile 2011 alla luce dell'emersione di nuove circostanze di fatto.

In effetti, dalla nota sindacale del 5.10.2011 risulta che il Sindaco sia in possesso di non meglio precisati tabulati telefonici, trasmessi all'ente locale dal gestore del servizio telefonico pur in assenza di una esplicita richiesta del Sindaco.

Rebus sic stantibus, la Commissione - ribadendo l'ampio diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli Uffici comunali tutte le notizie e informazioni in loro possesso ex art. 43 Tuel - invita l'amministrazione a rendere accessibili i tabulati di cui effettivamente risulti a disposizione, ponendo fine a tale annosa controversia.

In difetto, la Commissione valuterà eventuali segnalazioni del comportamento dell'amministrazione locale in sede di redazione dell'annuale rapporto ex art. 27 legge n. 241/1990.

Comune di Casalpusterlengo
Piazza del Popolo n. 22
26842 Casalpusterlengo (LO)

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'accesso dei consiglieri comunali a perizia di stima di una farmacia.

L'ente civico chiede se, una volta consentita ad un consigliere la sola visione della perizia di stima della farmacia comunale nell'ambito della procedura di aggiudicazione avviata, sia lesivo o meno delle prerogative del consigliere negare l'estrazione di copia della perizia, tenuto conto che il Sindaco ha differito l'accesso alla perizia fino alla pubblicazione dell'avviso d'asta.

La Commissione rammenta che nel diritto di accesso del consigliere deve ricomprendersi sia la visione sia il rilascio di copia del documento (attesa anche l'abrogazione dell'art. 24 co. 2, lett. d) nella formulazione originaria della l. n. 241 del 1990, che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due indicate modalità di accesso). Peraltro, nessuna limitazione può derivare all'istituto dell'accesso del consigliere comunale dall'eventuale natura segreta o riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere stesso vincolato al segreto d'ufficio (arg ex CdS Sez. V, 29-08-2011, n. 4829).

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ritiene ravvisabili giusti motivi per negare al consigliere l'estrazione di copia del documento, fermo restando il rispetto del segreto e le eventuali responsabilità esistenti in capo al consigliere.

.....
Via
17047 Vado Ligure (SV)

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'accesso a documentazione amministrativa (pareri legali, esposti).

L'istante lamenta che il Comune di Savona avrebbe negato, in varie forme, l'accesso ad alcuni documenti, in particolare:

- a) oscurando i nominativi degli autori di esposti rivolti dai vicini nei suoi confronti, quale proprietario di una strada oggetto di lavori di scavo;
- b) rifiutando l'accesso alle memorie difensive prodotte dall'ente locale nell'ambito di un contenzioso in atto;
- c) negando l'accesso ad una relazione redatta dalla Polizia locale, atto poi rinvenuto presso altra amministrazione;
- d) negando la visione preventiva di un fascicolo procedimentale che lo riguardava;
- e) omettendo la consegna di alcuni verbali nel corso di un procedimento di esproprio sino a violare i termini di conclusione del procedimento.

Tanto premesso, chiedeva a questa Commissione un parere sulla legittimità delle determinazioni assunte dall'ente locale.

Quanto al punto sub a), la commissione osserva che, secondo il costante orientamento seguito, deve essere reso accessibile il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o rapporti informativi nell'ambito di un procedimento ispettivo, non potendo essere invocato in tali casi il diritto alla riservatezza che recede quando venga in rilievo l'accesso per le necessità di cura e difesa degli interessi giuridici del richiedente ai sensi dell'art. 24, co. 7 legge n. 241/90, salvo i casi di dati sensibili o supersensibili (arg ex CdS Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; vedi anche TAR Lombardia - Brescia, Sez. I 29.10.2008 n. 1469).

Quanto al punto sub b), si segnala che nell'ambito dei segreti sottratti all'accesso ai documenti rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione, trattandosi di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 codice penale e 200 codice di procedura penale (arg ex CdS Sez. VI, 30-09-2010, n. 7237).

Quanto al punto sub c), è assorbente il rilievo che il documento è stato rinvenuto e dunque l'interesse all'accesso risulta soddisfatto.

Quanto al punto sub d), pur non parendo sussistere riscontri certi del lamentato rifiuto dell'amministrazione di far visionare il fascicolo, si ribadisce che il soggetto partecipante al procedimento amministrativo - diversamente da quello estraneo ad esso - null'altro deve dimostrare per legittimare il diritto di visionare ed ottenere copia dei documenti di interesse se non la veste di parte dello stesso procedimento (cfr.: Consiglio di Stato, VI Sezione, 13 Aprile 2006 n. 2068).

Infine, i punti sub e) e f) ineriscono a questioni del tutto estranee alla materia dell'accesso e dunque questa Commissione si ritiene incompetente a pronunciarsi su di essi.

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso agli atti di una gara d'appalto per l'affidamento di servizi sociali.

L'unione di comuni in indirizzo ha rappresentato che una cooperativa, classificatasi al terzo posto della graduatoria di gara ad evidenza pubblica indetta per l'affidamento di servizi sociali, aveva chiesto l'accesso agli atti relativi all'offerta tecnica presentata dalle imprese concorrenti, classificatesi al primo e secondo posto. L'amministrazione, pur avendo differito l'accesso sino alla approvazione dell'aggiudicazione, ha avanzato alcuni dubbi sulla accoglibilità dell'istanza sia per l'opposizione della seconda classificata, che intendeva tutelare la propria "formula commerciale", sia per l'impossibilità di identificare, ai fini dell'eventuale oscuramento, le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreto tecnico e commerciale.

Tanto esposto, l'ente istante ha chiesto a questa Commissione, anche al fine di orientare la propria condotta nelle future procedure di gara, se e in quali limiti l'opposizione della controinteressata possa ritenersi giustificata e se possano ravvisarsi segreti tecnico commerciali anche in servizi "di natura intellettuale".

Ricorda la Commissione che, nel caso in esame, si confrontano due opposte esigenze da contemperare. Da un lato, infatti, vi è la doverosa garanzia di tutela dei segreti tecnici e commerciali che esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riferimento "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata motivazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" (art 13, co. 5, d.lgs. n. 163/06). Dall'altro, vi è la tutela della difesa in giudizio collegata alla massima trasparenza dell'attività amministrativa, come indicato dal successivo comma 6 dello stesso articolo.

Così se è noto che "anche a fronte di documentazione suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale, deve essere in ogni caso garantito l'accesso se e nella misura in cui la sua acquisizione sia utile per la difesa dei propri interessi" (Consiglio di Stato, sezione sesta, 1/2/2010 n. 524), va escluso tale accesso ove l'impresa non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (Tar Lazio, sezione prima, 25 gennaio 2010 n. 25). E tuttavia deve essere ricordata ulteriore giurisprudenza secondo la quale l'art 13 d.lgs. n. 163/06 costituisce una ipotesi speciale di deroga, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di offerta" (Tar Puglia, sezione prima, 27 maggio 2010, n. 2066).

Pertanto, spetta alla p.a. valutare caso per caso, da un lato, se la controinteressata abbia dichiarato la sussistenza di esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale e se l'offerta della ditta aggiudicataria contenga davvero segreti tecnici e/o commerciali; dall'altro se sussista l'effettiva necessità di utilizzare il chiesto documento in uno specifico giudizio, potendosi concedere l'accesso soltanto se effettivamente finalizzato ad esigenza di tutela giurisdizionale.

Nella specie, appare congrua la opposizione all'accesso addotta dalla seconda classificata in quanto puntualmente esplicitata con la tutela dei segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta nella quale la ditta specifica di avere consolidato per la prestazione dei servizi oggetto d'appalto una serie di conoscenze pratiche definite da anni di esperienza e capacità organizzative "in grado di determinare un elemento migliorativo nella qualità dei propri servizi". D'altra parte non essendo stato allegato dal richiedente alcuna necessità di utilizzo del documento in sede giurisdizionale, l'accesso pare possa essere negato.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Bologna

Fatto

Il signor, nei cui confronti la Questura di Bologna, con provvedimento notificatogli in data 10.1.2012, aveva disposto il rimpatrio nel Comune di residenza con foglio di via obbligatorio, con istanza di accesso presentata dal suo difensore, avvocato, chiedeva di accedere agli atti posti a fondamento del citato provvedimento amministrativo, espressamente richiamati dallo stesso.

La Questura di Bologna, con determinazione comunicata a mezzo fax in data 26.1.2012, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, in ragione della sottrazione all'accesso di tali documenti, in forza dell'art. 3 del D.M. n.415/1994 del Ministero dell'Interno.

Il signor, con ricorso del 14.2.2012 sottoscritto dal suo difensore, avvocato, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ritenuta l'illegittimità del diniego opposto dalla Questura di Bologna, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 22.2.2012, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni giustificative dell'istanza di accesso in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 28.2.2012, rilevata la mancanza agli atti della procura rilasciata dal signor all'avvocato, documento asseritamente allegato al ricorso, ma non pervenuto alla Commissione, invitava la ricorrere ad inviare tale procura, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

In data 27.3.2011, l'avvocato inviava la procura a proporre ricorso dinanzi alla Commissione avverso il diniego all'accesso alla documentazione amministrativa in questione, rilasciatale, in data 10.1.2002, dal signor

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

La determinazione di rigetto impugnata si fonda sulla norma regolamentare, dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere, della lettera A) dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994, che sottrae espressamente all'accesso gli atti e documenti costituenti il presupposto per l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non vi è dubbio che la documentazione in relazione alla quale il ricorrente ha fatto valere il proprio diritto di accesso rientri in tale categoria di atti e documenti.

Ciò non toglie che il ricorrente, ove resti convinto della illegittimità della norma regolamentare in questione- la cui disapplicazione è preclusa alla Commissione-, possa denunciarne l'illegittimità dinanzi al giudice amministrativo competente, in sede di impugnazione della determinazione di rigetto in questione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, Segretario nazionale della O.S. Sinappe
contro

Amministrazione resistente: II Casa di reclusione di Milano Bollate

Fatto

Il signor, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la II Casa di reclusione di Milano Bollate, quale Segretario nazionale dell'organizzazione sindacale Sinappe, in data 30.12.2011 chiedeva chiarimenti sulla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso la predetta Casa di reclusione in data 17.12.2011, con particolare riferimento al lavoro straordinario svolto da 2 sottufficiali ed alla circostanza che uno dei 2 si sarebbe allontanato dal servizio in una certa fascia oraria omettendo di detrarre il tempo trascorso fuori dell'Istituto di reclusione.

L'Amministrazione, con nota del 13.1.2012, forniva i chiarimenti richiesti, rilevando che l'evento realizzato presso la II Casa di reclusione di Milano-Bollate, comportando la possibilità dell'ingresso in Istituto di circa 100 persone, aveva reso necessario organizzare un servizio tale da richiedere la presenza di due ulteriori sottufficiali oltre a quelli ordinariamente presenti.

L'Amministrazione confermava la circostanza che uno dei due sottufficiali che avevano svolto prestazioni di lavoro straordinario, per motivi personali, si era dovuto allontanare dal servizio, precisando che il periodo di assenza dal servizio non era stato conteggiato, in quanto il dipendente in questione aveva formalmente richiesto la concessione di un permesso orario.

Il ricorrente, nella suindicata qualità, con nota del 23.1.2012, chiedeva di poter accedere alla documentazione riguardante le prestazioni straordinarie disposte per le singole unità di personale e la richiesta di concessione del permesso orario da parte del suindicato dipendente, accolta dall'Amministrazione.

Con nota del 24.1.2012 l'Amministrazione, avendo premesso che a tutte le Organizzazioni sindacali venivano mensilmente messi a disposizione i tabulati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario di tutto il personale, invitava l'accedente a specificare l'interesse posto a fondamento della richiesta di accedere alla documentazione riguardante le singole unità di personale, con particolare riferimento a quella concernente il dipendente che aveva fruito di un permesso orario il 17.12.2011.

Il signor, in data 31.1.2012, ribadiva la propria istanza di accesso.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il signor, il 6.3.2012, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario svolto dal sottufficiale che si era allontanato dal servizio in data 17.12.2011 ed al permesso orario di cui aveva fruito.

In data 4.4.2012, l'Amministrazione inviava un'articolata memoria nella quale illustrava le ragioni dell'infondatezza dell'istanza di accesso in questione, essendo insussistente qualsiasi interesse di natura sindacale ad accedere alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso non merita di essere accolto.

E' palese l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'Organizzazione sindacale di cui il ricorrente è segretario nazionale ad accedere alla documentazione che concerne individualmente un dipendente dell'Amministrazione penitenziaria che, a quanto rappresentato dalla stessa, ebbe legittimamente a fruire di un permesso orario in data 17.12.2011.

Né vale invocare, come fa il ricorrente, l'esigenza di verificare la legittimità della condotta dell'Amministrazione nei confronti del predetto dipendente, non venendo in rilievo alcun profilo di

PLENUM 17 APRILE 2012

eventuale interesse sindacale, ma solo la possibilità che, a differenza di quanto chiaramente affermato dall'Amministrazione, non siano state detratte le ore in cui il dipendente in questione si allontanò dall'Istituto di reclusione dal trattamento spettantegli a titolo di straordinario.

L'esigenza di verificare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, essendo sganciata da qualsiasi profilo di interesse sindacale, esclude la sussistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: DSM

contro

Amministrazione resistente: II Casa di reclusione di Milano Bollate

Fatto

Il signor DSM, Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la II Casa di reclusione di Milano Bollate, in data 15.11.2011 si recava presso l'ufficio del Comando di Reparto responsabile, Commissario AG, che aveva convocato l'odierno ricorrente per riferire a quest'ultimo di esser venuto a conoscenza del fatto che il 13.11.2011 il signor DSM si era recato, durante l'espletamento del servizio di responsabile della Sorveglianza Generale, presso gli uffici della Unità Operativa "Sicurezza Area Trattamento".

In quell'occasione il Commissario AG aveva comunicato all'odierno ricorrente l'intenzione di predisporre un verbale di dichiarazioni spontanee in merito alle ragioni per le quali il signor DSM si fosse recato presso la predetta Unità Operativa.

A seguito della manifestazione da parte del signor DSM della sua piena disponibilità a chiarire la circostanza contestatagli, il Commissario AG chiedeva formalmente al signor DSM di riferire se, in data 13.11.2011, avesse portato con sé della documentazione, già presente in ufficio, fuori dello stesso Istituto di pena, secondo quanto raccontatogli da un altro dipendente dell'Amministrazione, la cui identità non veniva resa nota.

Il signor DSM, ritenendo che quanto stava accadendo fosse il frutto di un complotto ordito ai suoi danni, comunicava al Commissario AG di non voler dichiarare più nulla.

Nella stessa giornata del 15.11.2011, l'odierno ricorrente, recatosi presso l'ufficio del Direttore della II Casa di reclusione di Milano Bollate, dottor PP, riferiva allo stesso che, il 13.11.2011, si era limitato a prelevare dal proprio ufficio 4 risme di carta e 2 faldoni di colore grigio ed a consegnare tali oggetti al Sovrintendente GA all'interno dell'Ufficio Sopravvitto (che si trovava all'interno dell'Istituto di pena), in adempimento di una specifica richiesta rivolta al signor DSM dal signor GA.

L'odierno ricorrente completava la sua narrazione riferendo che circa 5 o 10 minuti dopo aver consegnato al signor GA tali oggetti, si era recato all'interno dei reparti detentivi per organizzare al meglio il servizio di Sorveglianza generale.

Il signor DSM, in data 18.1.2012, inoltrava all'Amministrazione un'istanza di accesso ai filmati risultanti dalla ripresa delle attività interne all'Istituto da parte del sistema di video sorveglianza interno a circuito chiuso, relativi alla fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00 giorno 13.11.2012, al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati dal Comandante di Reparto nella relazione di servizio del 22 Novembre 2011, rappresentando l'incompletezza della documentazione che era stata messa a sua disposizione dall'Amministrazione.

L'istanza di accesso veniva rigettata, limitatamente alle immagini riprese dalle telecamere interne diverse da quelle allegate alle relazioni che avevano descritto i fatti, già rese accessibili al signor DSM, con determinazione dell'Amministrazione comunicata con nota del 20.1.2012, in cui si giustificava la mancata ostensione delle immagini diverse da quelle indicate nelle predette relazioni e ad essa allegate, in considerazione dell'insussistenza, in capo all'accedente, di un interesse ad avere copia delle predette immagini, la vicenda in questione non essendo sfociata nell'avvio di alcun tipo di procedimento a carico dello stesso (né penale, né disciplinare).

Il signor DSM adiva la Commissione, con ricorso del 1.2.2012, per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 16.2.2012, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni del parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 28.2.2012, al fine di potersi pronunciare con piena cognizione di causa sul presente ricorso, rappresentava la necessità di acquisire la documentazione menzionata nella nota del 20.1.2012 da parte dell'Amministrazione (relazioni descrittive dei fatti in questione indicanti la documentazione filmica messa a disposizione del ricorrente) ed invitava, pertanto, l'Amministrazione ad inviare alla Commissione la documentazione richiesta, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

L'Amministrazione con nota del 29.3.2012, inviava la documentazione richiesta, rappresentando che essa risultava già allegata alla memoria difensiva del 16.2.2012.

Diritto

Dall'esame della documentazione inviata dall'Amministrazione risulta che al ricorrente sia stato consentito l'accesso alla documentazione filmica in base alla quale erano stati ricostruiti i fatti descritti dal Comandante di Reparto nella relazione di servizio del 22 Novembre 2011, cui, peraltro, non aveva fatto seguito alcuna iniziativa né di tipo giudiziario, né di tipo disciplinare nei confronti del ricorrente.

Ne consegue la palese insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ad accedere alla documentazione filmica diversa da quella espressamente menzionata nelle relazioni descrittive dei fatti in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia

Fatto

Il signor, in data 10 gennaio 2012, rivolgeva alla Banca d'Italia un'istanza di accesso alla nota della Carichieti s.p.a. con cui era stata riscontrata la nota del 7.5.2008 n. 50701 della Banca d'Italia, relativa ad un esposto presentato dall'odierno ricorrente nei confronti della Carichieti s.p.a., azienda bancaria di cui il signor era dipendente, alla data di presentazione dell'esposto.

Tale istanza di accesso veniva integrata con nota pervenuta alla Banca d'Italia in data 30.1.2012.

La Banca d'Italia, con nota del 22.2.2012, comunicava di non poter accogliere l'istanza di accesso in questione, la documentazione richiesta essendo stata acquisita dalla Banca nell'esercizio della sua funzione di vigilanza; tale circostanza renderebbe inaccessibile la documentazione in discorso, essendo coperta da segreto d'ufficio, ex art. 7 del t.u. bancario.

Il signor, in data 12.3.2012, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata assumesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, le conseguenti determinazioni.

In data 10.4.2012, la Banca d'Italia inviava una memoria nella quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulle determinazioni adottate dalla Banca d'Italia in materia di accesso ai documenti amministrativi, ribadendo, ad ogni buon conto, la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti per le stesse ragioni già esposte nella determinazione di rigetto impugnata.

Diritto

Quanto all'eccezione di incompetenza, non ravvisando la Commissione ragioni per discostarsi dal proprio consolidato orientamento favorevole alla tesi della ricorribilità alla Commissione avverso decisioni in materia di accesso adottate dalla Banca d'Italia (cfr. per tutti decisione Plenum 9 maggio 2008), essa deve essere rigettata.

Il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è dubbio che la documentazione richiesta, inerendo all'esercizio della funzione di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), sia coperta dal segreto d'ufficio ex art. 7 del t.u. in materia bancaria e creditizia. Ciò comporta la sottrazione di tale documentazione all'accesso, ex art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare

Fatto

La signora, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 27 gennaio domanda di accesso alla situazione reddituale ed alle buste paga dell'ex coniuge, relativamente agli ultimi tre anni. Motivava la richiesta al fine di intraprendere azione per il mutamento delle condizioni di divorzio a suo tempo stabilite.

L'amministrazione non ha dato riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio formatosi, in data 21 marzo la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato al controinteressato. In data 5 aprile u.s. il controinteressato ha trasmesso le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso siccome proposto da persona non legittimata, atteso che la ricorrente non percepisce da anni l'assegno di mantenimento e che la figlia non abita da anni con la madre.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento. A tale riguardo le difese svolte dal controinteressato non paiono pertinenti, atteso che esse afferiscono all'azione civile che la ricorrente intende svolgere all'esito del chiesto accesso. Tale profilo, invero, non può paralizzare la richiesta di accesso, stante l'autonomia della domanda ostensiva rispetto all'azione che in seguito all'accesso si intenda intraprendere.

Si tenga altresì presente che la documentazione domandata non contiene dati sensibili, stante la volontà del legislatore di formulare un elenco tassativo dei dati suddetti, contenuto nell'articolo 4 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali quelli che qui interessano non compaiono. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma "*Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*. Pertanto, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario Generale –
Dipartimento politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane

Fatto

La Dott.ssa, dirigente di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso l'ufficio del Consigliere Diplomatico, con istanza di accesso datata 31 maggio 2011 ricevuta dal Segretario generale il successivo 6 giugno e dal Dipartimento politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane il 9 giugno, chiedeva l'accesso ad una serie di documenti concernenti la pianta organica dei dirigenti di seconda fascia, ritenuti funzionali alle difese processuali relative all'illegittimo collocamento a riposo della odierna ricorrente.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e quindi, in data 30 luglio 2011, la dott.ssa ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 29 agosto u.s. parte resistente ha illustrato le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 13 settembre scorso la Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati nelle persone dei dirigenti evocati nella domanda ostensiva formulata dall'odierna ricorrente, invitava parte resistente a notificare loro il gravame.

In data 31 ottobre la ricorrente riproponeva il gravame, all'esito del quale la Commissione provvedeva a sollecitare nuovamente l'incombente in precedenza disposto.

In data 28 marzo la ricorrente tornava a chiedere una decisione nel merito, allegando anche la decisione del Giudice del lavoro che riconosceva la fondatezza delle pretese nei confronti della Presidenza del Consiglio. In data 5 aprile parte resistente ha comunicato di aver notificato il ricorso ai controinteressati, insistendo, comunque, per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva come il ricorso possa essere deciso nel merito, stante l'assolvimento dell'incombente da parte dell'amministrazione. A tale riguardo si ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Ciò alla luce della natura organizzativa degli atti richiesti dalla ricorrente per i quali vige un regime di pubblicità, oltre che di trasparenza, che fa propendere per la loro ostensibilità, in disparte ogni valutazione sulla legittimazione della ricorrente alla partecipazione ad una nuova procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all'articolo 11, comma, 1, d.lgs. n. 150/2009 a tenore del quale *“La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”* Le informazioni richieste dalla odierna ricorrente, pertanto e ad avviso della scrivente Commissione, rientrano nel fuoco applicativo della disposizione testé menzionata per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

PQM

PLENUM 17 APRILE 2012

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo centro storico Firenze

Fatto

La sig.ra, in qualità di madre dell'alunno frequentante una delle classi dell'Istituto, a seguito di cambiamenti del corpo docente per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, ha chiesto l'accesso ai provvedimenti di assegnazione dei docenti sia della classe di appartenenza del proprio figlio che di quelle delle restanti classi.

Parte resistente ha concesso l'accesso con riferimento ai docenti della classe di appartenenza del figlio della ricorrente, negandolo per le altre in considerazione dell'assenza di interesse qualificato in capo alla richiedente.

Contro tale parziale diniego la ha presentato ricorso chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego impugnato attiene ai provvedimenti di assegnazione dei docenti in ruolo dell'istituto resistente in ordine a tutte le classi del medesimo istituto. Tale diniego è stato motivato in ragione dell'assenza di un interesse qualificato in capo all'odierna ricorrente.

La Commissione ritiene, viceversa, che il disegno organizzativo complessivo desumibile da tutti i provvedimenti di assegnazione, sia di interesse per la ricorrente al fine di comprendere le ragioni delle modifiche intervenute nell'assegnazione dei docenti anche per la classe di appartenenza del figlio della sig.ra

Per tali motivi il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale Taranto

Fatto

La sig.ra, dipendente della In Out S.p.a., in data 15 febbraio u.s. ha presentato richiesta di accesso all'INPS, Direzione provinciale di Taranto, tesa a prendere visione ed estrarre copia del modello telematico CIG trasmesso dalla società menzionata al fine di verificare la corrispondenza dei dati sottoscritti di cui ai modelli SR41 in ordine alla domanda di integrazione salariale.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio formatosi, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in data 19 marzo u.s.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano la ricorrente medesima e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990.. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di

Fatto

Il sig., docente, riferisce di aver presentato istanza di accesso alla domanda di congedo/aspettativa avanzata dalla prof.ssa per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 in quanto aspirante agli insegnamenti di violino affidati alla controinteressata.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 6 marzo u.s. rilevando l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'istante. Contro tale determinazione il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata. In data 16 aprile la prof.ssa ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Sul ricorso presentato dal prof. la Commissione osserva quanto segue.

Il provvedimento di diniego, per come motivato, appare illegittimo atteso che in esso l'amministrazione rileva la mancanza di interesse diretto dell'istante alla luce della sua posizione in graduatoria rispetto alla controinteressata e in virtù della mancata impugnativa della graduatoria per l'affidamento dell'insegnamento di violino.

Tali motivazioni sono destituite di giuridico fondamento, considerato che le azioni esperibili successivamente e in funzione dell'accesso non debbono costituire oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione la quale, viceversa, deve limitarsi a verificare la sussistenza di interesse qualificato all'accesso.

Interesse che, a giudizio della scrivente Commissione, nel caso di specie sussiste atteso che la compresenza nella medesima graduatoria del ricorrente e della controinteressata, dimostra che il vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso, regolato dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 e, come tale, non necessitante di motivazione specifica.

Ciò rilevato, e tenuto conto che gli eccepiti profili di tutela della riservatezza della controinteressata non sono tali da escludere il chiesto accesso in virtù della disposizione di cui al comma 7, art. 24, l. n. 241/1990, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Piemonte e Val d'Aosta – Compagnia di Cuneo

Fatto

Il sig., in data 7 gennaio 2012 ha chiesto di accedere alla documentazione relativa a due eventi entrambi occorsi all'istante nell'esercizio delle sue funzioni e segnatamente della documentazione concernente il sinistro verificatosi nel mese di dicembre dell'anno 2000 e delle lesioni riportate in caserma nel mese di marzo dell'anno 2001.

Parte resistente ha negato l'accesso con determinazione del 26 gennaio u.s. opponendo l'avvenuta distruzione della documentazione richiesta in ottemperanza a quanto previsto da un documento denominato *Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri*.

Contro tale determinazione il in data 1 febbraio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 17 febbraio parte resistente ha svolto le proprie difese facendo, tuttavia, riferimento a vicenda diversa da quella sollevata dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente procedimento. In tale nota, invero, si fa riferimento a richiesta di documenti diversi da quelli per cui è ricorso e dunque irrilevante ai fini della decisione. Con successiva nota del 20 febbraio l'amministrazione resistente chiarisce di non aver concesso l'accesso in ragione della natura dei documenti oggetto dell'istanza, trattandosi di verbali di polizia giudiziaria. Nella seduta del 28 febbraio u.s. la Commissione, rilevata la contraddittorietà delle versioni prospettate dall'amministrazione nel provvedimento di diniego e nella successiva memoria trasmessa alla scrivente, chiedeva chiarimenti sulla perdurante detenzione dei documenti domandati dal ricorrente.

Con nota del 2 aprile il Comando dei carabinieri confermava di essere in possesso della documentazione, insistendo per il rigetto del ricorso stante la natura di atti di polizia giudiziaria da attribuire alla documentazione medesima.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente ha negato l'accesso in quanto i verbali di polizia giudiziaria connessi ai fatti decritti nelle premesse in fatto sarebbero sottratti all'accesso non partecipando della natura di documenti amministrativi.

La motivazione del provvedimento non è condivisa dalla scrivente Commissione. Al riguardo si osserva, invero, che ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., comma 1, "*Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*".

Qualora, come nel caso di specie, non risulti che gli atti richiesti siano coperti da segreto istruttorio – anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dal momento in cui si sono verificati i fatti che tali verbali hanno generato – l'eventuale pendenza di un processo penale non paralizza il diritto di accesso, come in più occasioni affermato dal Giudice amministrativo (tra le altre, TAR Lazio, Latina, Sez. I, sentenza n. 354/2010) e anche dalla scrivente Commissione.

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

PLENUM 17 APRILE 2012

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Questura di Pordenone

Fatto

I sigg.ri e , con istanza del 2 marzo scorso, hanno chiesto di poter accedere ai documenti relativi al procedimento con il quale era stato negato agli istanti il premio in denaro per lodevole comportamento.

La Questura autorizzava l'accesso relativamente ai sottofascicoli concernenti i richiedenti e negandolo, viceversa, con riguardo alle istruttorie condotte dal Questore in carica a far data dal suo insediamento, adducendo in tal senso esigenze di tutela della riservatezza.

Contro tale diniego, manifestato in sede di esercizio del diritto di accesso per come parzialmente consentito, i sigg.ri e hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro ai quali si riferiscono le istruttorie condotte dal Questore in carica ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dai sigg.ri e ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Potenza - Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig., dipendente del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Fermo, ha chiesto alla Questura resistente di poter accedere al conto giudiziale e ai relativi versamenti effettuati per il servizio mensa gestito dall'istante, al fine di riscontrare la presenza di eventuali irregolarità nella documentazione richiesta.

Parte resistente ha negato l'accesso con specifico riferimento al conto giudiziale e tacendo sui versamenti, ritenendo la domanda di accesso preordinata ad un controllo sull'azione amministrativa e comunque formulata nella qualità di dipendente e pertanto non suscettibile nella disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 che si riferisce all'accesso richiesto da privati.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 10 aprile parte resistente ha trasmesso memoria difensiva con la quale si fa presente che la documentazione relativa al conto giudiziale è stata trasmessa per i prescritti controlli al Ministero dell'Interno, al quale, dunque, il avrebbe dovuto indirizzare la richiesta.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Parte resistente, in sede procedimentale, ha negato l'accesso in quanto il ricorrente non sarebbe legittimato al chiesto accesso. Sul punto, viceversa, si osserva che la domanda ostensiva appare supportata da interesse qualificato.

V'è da aggiungere, per altro, che l'amministrazione nella memoria difensiva trasmessa alla scrivente e di cui alle premesse in fatto, fa leva prevalentemente sul non possesso della documentazione, dunque su profilo diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento oggetto del ricorso esperito dal Sul punto si osserva che il d.P.R. n. 184/2006, all'articolo 6, comma 2, stabilisce che " La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato".

Dunque l'onere di inoltrare la richiesta all'amministrazione competente in ragione dell'effettiva detenzione documentale, grava sull'amministrazione destinataria dell'istanza di accesso la quale non può riversare tale adempimento sul privato.

Pertanto, con riferimento ai versamenti effettuati, per i quali è lecito presumere il possesso della documentazione da parte della Questura, il ricorso merita di essere accolto per i motivi appena esposti.

Quanto ai documenti attualmente detenuti dal Ministero, si trasmette copia della presente decisione anche al Dicastero interessato, affinché possa darvi seguito.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le amministrazioni entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Pordenone – Ufficio del Personale

Fatto

Il ricorrente, quale destinatario del provvedimento con il quale il Questore di Pordenone ha ritenuto che le attività in ordine alle quali il dirigente compartimentale del ricorrente ha chiesto la ricompensa premiale denominata “parola di lode”, non fossero tali da interessare la competente Commissione Ministeriale, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti del procedimento di cui alla nota cat. 2.19/pers/nr. 141 del 8.02.2012, notificato al ricorrente il 29 febbraio 2012;
2. atti e/o documenti relativi alle istruttorie premiali istruite e/o formate dalla data di insediamento del Questore di Pordenone dott. fino alla data di presentazione dell'istanza.

Chiarisce l'Assistente Capo ricorrente di essere titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti di cui al punto n. 1 e di volere acquisire, mediante l'ostensione dei documenti di cui al punto n. 2, tutti gli elementi che consentano l'individuazione e la comparazione dei parametri costanti e omogenei ai quali deve essere improntata la fase istruttoria del provvedimento premiale.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 12 marzo, ha concesso l'accesso agli atti contenuti nei sottofascicoli cat. 2.19/Pers. nn. 141 e 142 dell'8 febbraio 2012 e non ha motivato il diniego ai documenti di cui al punto n. 2.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Ribadisce il ricorrente nel presente gravame di volere acquisire i documenti di cui al punto n. 2 al fine di verificare l'eventualità di difendere i propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro ai quali si riferiscono le istruttorie condotte dal Questore in carica ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Pordenone – Ufficio del Personale

Fatto

Il ricorrente, quale destinatario del provvedimento con il quale il Questore di Pordenone ha ritenuto che le attività in ordine alle quali il dirigente compartimentale del ricorrente ha chiesto la ricompensa premiale denominata “parola di lode”, non fossero tali da interessare la competente Commissione Ministeriale, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti del procedimento di cui alla nota cat. 2.19/pers/nr. 141 del 8.02.2012, notificato al ricorrente il 29 febbraio 2012;
2. atti e/o documenti relativi alle istruttorie premiali istruite e/o formate dalla data di insediamento del Questore di Pordenone dott. fino alla data di presentazione dell’istanza.

Chiarisce il Sovrintendente ricorrente di essere titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti di cui al punto n. 1 e di volere acquisire, mediante l’ostensione dei documenti di cui al punto n. 2, tutti gli elementi che consentano l’individuazione e la comparazione dei parametri costanti omogenei ai quali deve essere improntata la fase istruttoria del provvedimento premiale.

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 12 marzo, ha concesso l’accesso agli atti contenuti nei sottofascicoli cat.2.19/Pers. nn. 141 e 142 dell’8 febbraio 2012 e non ha motivato il diniego ai documenti di cui al punto n. 2.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, ha presentato ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Ribadisce il ricorrente nel presente gravame di volere acquisire i documenti di cui al punto n. 2 al fine di verificare l’eventualità di difendere i propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro ai quali si riferiscono le istruttorie condotte dal Questore in carica ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall’esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l’amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal sig. ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:di

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale di Brindisi

Fatto

La ditta ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, ha chiesto, con numerose istanze presentate dal 13 dicembre 2008 fino al 15 giugno 2011, di potere accedere ai documenti relativi alla procedura per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendi a servizio degli edifici di pertinenza della AUSL BR/1 di Brindisi.

Avverso il silenzio rigetto, legale rappresentante della ditta, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al presente ricorso.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata

Fatto

Il ricorrente, dopo avere ricevuto la delibera con la quale il Consiglio resistente ha disposto la revisione dell'iscrizione del ricorrente nella sezione speciale avvocati "stabiliti" nel Circondario a causa della cittadinanza elvetica del, ha chiesto di potere avere copia dei documenti dell'istruttoria del procedimento e, in particolare, copia integrale del verbale di convocazione del ricorrente innanzi il Consiglio resistente del 15 dicembre 2011, nonché copia della domanda d'iscrizione presentata il 6 giugno 2011.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, con provvedimento del 13 marzo, ha consentito l'accesso, solo, al verbale dell'audizione del ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare al Consiglio resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il Consiglio dell'Ordine resistente nella memoria inviata a questa Commissione ha comunicato di avere omesso dal verbale della seduta del 28 dicembre 2012 le parti relative ad altri soggetti interessati a specifici provvedimenti deliberativi e di avere rilasciato al ricorrente la motivazione integrale del provvedimento che lo riguarda.

Diritto

Il ricorrente, quale destinatario della delibera di rigetto della domanda di iscrizione nella sezione speciale avvocati "stabiliti", è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai documenti del relativo procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita, il Consiglio resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Vibo Valentia

Fatto

Al sig., comandante della Polizia municipale di Pizzo calabro, non è stata rinnovata dalla Questura la licenza di porto di fucile per tiro a volo, di cui era in possesso da quasi quarant'anni, e revocato anche il permesso di detenere armi antiche, sul presupposto della perdita dei necessari requisiti di buona condotta. Volendo comprendere i motivi di tale decisione, e sospettando peraltro ne sia causa il malanimo che intercorre fra egli e il maresciallo dei carabinieri di Pizzo, l'istante ha chiesto all'amministrazione di accedere ai documenti relativi. La questura il 16 marzo 2012 ha rigettato l'istanza, ai sensi dell'art. 3 d.m. 415/94. Avverso tale determinazione, il 21 marzo 2012, il ha presentato ricorso a questa Commissione. Parte resistente, con memoria del 31 marzo 2012, insiste per il rigetto, obiettando inoltre l'inesistenza di nocumento al diritto di difesa, essendo i fatti a fondamento del rigetto, ovvero alcune denunce all'autorità giudiziaria, conosciuti dall'istante.

Diritto

La Commissione rileva che il diniego opposto da parte resistente è basato sulla citata disposizione regolamentare la quale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità sottrae all'accesso:

- le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposti all'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza;
- le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, essendo impossibile per la scrivente Commissione, non dotata dei necessari poteri, disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: vice brigadiere CC

contro

Amministrazione resistente: Legione carabinieri Molise - Compagnia di Campobasso

Fatto

Il 10 settembre 2011 il vice brigadiere, capo pattuglia, assieme ad un altro Carabiniere, autista della pattuglia, è stato travolto, sulla rampa di accesso al parcheggio della caserma, dalla sua stessa autovettura di servizio, a cui si sarebbe sganciato il freno a mano. Ne conseguivano gravi lesioni per entrambi i militari nonché danni alla vettura stessa. A seguito di tale sinistro l'odierno ricorrente è stato punito con la sanzione di cinque giorni di consegna, perché nell'occasione non aveva controllato che l'automobile avesse la prima marcia inserita e le ruote sterzate.

Intendendo proporre ricorso gerarchico contro tale sanzione disciplinare l'istante il 15 febbraio 2012 ha chiesto all'amministrazione accesso ad alcuni documenti relativi al sinistro.

Il 22 febbraio 2012 l'amministrazione ha dato accesso a molti dei documenti chiesti, tuttavia:

1. riguardo la richiesta visione dei libretti matricolari e di bordo di tre vetture del nucleo radiomobile, è stato dato accesso solo ai documenti riguardanti la vettura coinvolta nell'incidente, e non alle altre, pur in precedenza utilizzate dall'istante;

2. è stata negata la visione della documentazione fiscale relativa alla manutenzione effettuata nell'ultimo biennio dal veicolo sinistrato, ritenendo sufficiente quanto presente nel sistema GEPAV e già concesso in visione;

3. è stato serbato il silenzio sulla richiesta di accesso all'inchiesta amministrativa e al fascicolo 277/2011 relativi al sinistro.

Avverso tali determinazioni l'istante ha presentato ricorso, il 20 marzo 2012, a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e puntualizzando inoltre che la documentazione fiscale sulla manutenzione gli è necessaria perché dalla banca dati concessa in visione non risulta la distinta delle operazioni di manutenzione effettuate e dei pezzi di ricambio adoperati.

L'11 aprile 2012, con memoria, ha comunicato, fra l'altro, di aver concesso nelle more i documenti di cui ai sopra scritti punti 1 e 3, mentre insiste per il diniego di quanto al punto 2, sul presupposto dell'inutilità di tali documenti ai fini indicati dall'istante.

Diritto

Con riguardo ai documenti di cui al punto 1 e 3 in fatto, preso atto di quanto comunicato dall'amministrazione, questa Commissione ritiene cessata la materia del contendere.

In merito ai documenti di cui al punto 2 in fatto, questa Commissione nota come l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, debba limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05). Nella fattispecie, stante quanto puntualizzato dal ricorrente nel ricorso del

PLENUM 17 APRILE 2012

20 marzo, appare sussistente un sufficiente collegamento tra l'interesse dell'istante alla difesa dei propri interessi nella vicenda di cui alla narrativa in fatto e gli atti chiesti, riguardanti la manutenzione del veicolo coinvolto. La richiesta va pertanto accolta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il gravame per la parte di cui in motivazione, invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, e dichiara per il resto il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Quartier generale italiano presso Allied joint force command
hq Naples

Fatto

Il ricorrente il 22 settembre 2011 ha chiesto all'amministrazione resistente, fra l'altro, accesso agli atti relativi al trattenimento di alcune indennità al medesimo dovute. Il 27 febbraio 2012, non avendo ricevuto risposta, ha rinnovato la richiesta. Il 23 marzo 2012 il m.llo si è infine rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Il 13 aprile 2012 lo stesso ha integrato il ricorso, affermando che parte resistente, a seguito della proposizione del gravame, gli ha indirizzato una nota, datata 4 aprile 2012, in cui è comunicata la trasmissione degli atti chiesti. Tale nota sarebbe però, negli effetti, priva di allegazione dei citati documenti: pertanto insiste nel ricorrere a questa Commissione per denegato accesso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso, poiché la nuova istanza presentata dal ricorrente, in quanto meramente confermativa, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame (cfr. CdS ad. plen. N. 6 del 18/04/06).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica IV circolo – Autonomia 101 Battipaglia

Fatto

Il ricorrente, in qualità di genitore di di anni 8, frequentante la classe terza sez. B del IV Circolo Didattico di Battipaglia, ha presentato istanza di accesso in data 6 marzo 2012 in merito all'esclusione della figlia al modulo II del Programma Operativo Nazionale, riservato alle classi III e IV del plesso scolastico di Via Stella. La ricorrente lamenta sia l'esclusione senza motivazione, a fronte dell'effettiva iscrizione al Programma, che l'iscrizione d'ufficio ad un modulo diverso da quello da lei richiesto. Ritenendo che la selezione operata dall'Amministrazione controinteressata per la scelta dei partecipanti non risulta un criterio di scelta previsto dalle linee guida del P.O.N., chiede alla Direzione didattica di avere:

- copia del verbale del G.O.P. (Gruppo Operativo di Progetto del P.O.N.) relativo alla decisione di stabilire il criterio di scelta dei partecipanti al modulo IV del P.O.N. denominato “Matematica e Musica”;
- copia del verbale del sorteggio dei partecipanti al P.O.N. “Matematica e Musica” che sarebbe stato effettuato per selezionarli.

In data 16 marzo 2012 la Direzione didattica IV Circolo – Autonomia 101 di Battipaglia ha opposto il proprio diniego all'accesso alla documentazione richiesta essendo presenti dei dati sensibili garantiti dalla tutela della privacy.

Avverso il rigetto, il ricorrente adiva la Commissione in data 10 aprile 2012.

La Direzione didattica, in data 12 aprile 2012, ha fatto pervenire una memoria in cui conferma il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

È titolare del diritto di accesso il genitore dell'alunno minorenni che chiede di poter acquisire il verbale del G.O.P. relativamente alla parte contenente la formulazione dei criteri stabiliti per la selezione dei partecipanti al modulo IV del P.O.N. “matematica e musica” ed il conseguente verbale di sorteggio dei candidati ammessi al modulo, essendo la sua istanza fondata su un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso al documento de quo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della sua esigenza di comprendere le ragioni giustificative della mancata ammissione al modulo IV.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 20 gennaio 2012 all'Amministrazione resistente, che ha ricevuto la comunicazione il 7 febbraio 2012, di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l.296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

Equitalia Sardegna S.p.a., con determinazione del 20 febbraio 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 8 marzo 2012 la Sig.ra adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria, in data 6 aprile 2012, in cui argomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna S.p.a.; Commissione

PLENUM 17 APRILE 2012

accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 2 febbraio 2012 all'Amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l.296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.a., con determinazione del 22 febbraio 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso in data 14 marzo 2012 il Sig. adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

Equitalia Sardegna S.p.a. non ha inviato alcuna memoria.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna S.p.a.;

PLENUM 17 APRILE 2012

Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.